

Prot. 436486/RU

TAR N. 2021 - 075

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI CAVI FIBRE OTTICHE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 19 novembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 410 del 18/11/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2011 della Commissione del 17 novembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.**

Il dazio antidumping definitivo si applica, con decorrenza 19 novembre 2021, sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese ad esclusione dei seguenti prodotti:

- i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
- i cavi per uso sottomarino . I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

Il dazio in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 44 %, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2021/2011 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati al punto 3 dello stesso art.1.

Inoltre, conformemente a quanto previsto al punto 5 del suddetto art.1, nella casella 41 (unità supplementare) della dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicata la lunghezza in chilometri del prodotto in questione.

Si fa inoltre presente che, in conformità dell'art. 3 del Regolamento in parola, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 (v. Tar 2021/018 del 1° aprile 2021) deve essere interrotta, senza applicazione retroattiva del dazio antidumping.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2011 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).